

Comune di Ruffrè – Mendola



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Per i comuni trentini invece, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", ha disposto che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, gli enti locali della Provincia di Trento e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Pertanto, in relazione al combinato disposto dell'art. 49 della LP 18/2015 e dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., gli enti locali trentini hanno adottato per l'esercizio 2016 gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali hanno allegato quelli previsti dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente;

Nel corso del 2016 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata. Non va inoltre dimenticato l'aggiornamento anche della normativa di riferimento, quale, ad esempio, quella relativa ai vincoli di finanza pubblica, per i quali è stata emanata la Legge n. 164/2016 di modifica della Legge 243/2012, al fine di rendere i vincoli del pareggio di bilancio *costituzionale* coerenti con la nuova contabilità armonizzata.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione e in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento

dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2018	2.497.878,95	3.602.570,15	3.114.756,73
Esercizio 2019	1.587.790,45		
Esercizio 2019	1.558.911,17		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2018-2020, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- 1) politica tariffaria:** alla luce dei protocolli dell'attuale panorama economico e finanziario l'Amministrazione, seguendo le indicazioni del Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2017, ha ritenuto di proseguire nel triennio 2018-2020 con il contenimento della pressione fiscale stabilizzando il gettito sulla base delle aliquote approvate per il 2017. A tal fine ha ritenuto di non istituire un nuovo tributo locale previsto dal Protocollo d'Intesa 2017 che sarà approvato con la prossima legge di stabilità provinciale. Infatti, dal 2017 sarà facoltà dei comuni istituire e disciplinare una nuova entrata di natura tributaria – il contributo di scopo- che si fonda sulla normativa IMIS ed il cui gettito è finalizzato esclusivamente al finanziamento, anche parziale, di opere pubbliche comunali preventivamente individuate e note ai cittadini/contribuenti.

E' rimasto pertanto invariato il quadro fiscale inerente i tributi e sono riproposte le aliquote vigenti nel 2017. Anche le tariffe dei servizi, in particolare acquedotto e fognatura, rimangono praticamente invariate : per un maggior dettaglio relativo a quest'ultime si rimanda alle singole delibere della Giunta Comunale tariffarie allegate al bilancio di previsione.

I.M.I.S. - Imposta Immobiliare Semplice.

Dal 1° gennaio 2015 nei comuni della Provincia di Trento è in vigore una nuova imposta di natura patrimoniale Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.), che ha sostituito l'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.).

L'imposta è stata istituita dalla Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 ed è stata successivamente modificata dall'art. 3 della L.P. 3 giugno 2015, n. 9 e dall'art. 18 della L.P. 30 dicembre 2015, n. 21.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 5 del 31/03/2016 ha approvato il Regolamento per definire in modo autonomo alcuni aspetti dell'imposta.

L'I.M.I.S. è un'imposta locale diretta, di natura immobiliare, reale e proporzionale, e costituisce tributo "proprio" dei Comuni anche ai fini delle norme provinciali in materia di finanza locale. Sotto il profilo della tipologia tributaria e dell'impianto strutturale normativo l'I.M.I.S. ricalca per molti aspetti l'I.C.I. e l'I.M.U.P. (anch'essi tributi di natura immobiliare, reale e proporzionale), ma si pone su un piano innovativo per almeno tre aspetti:

- a) la puntuale definizione delle fattispecie e degli elementi costitutivi del tributo in modo da ridurre al minimo i margini di aleatorietà e dubbio interpretativo che nel tempo hanno caratterizzato l'applicazione di I.C.I. ed I.M.U.P., anche recuperando e codificando in legge le interpretazioni consolidate della giurisprudenza;
- b) la modifica sostanziale del rapporto tra Ente impositore (il Comune) e contribuente. Con l'abrogazione di ogni obbligo dichiarativo e, contemporaneamente, con la previsione dell'obbligo dell'invio del modello precompilato con la determinazione del tributo dovuto (nei limiti di seguito illustrati), l'I.M.I.S. sperimenta l'attuazione concreta dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente ad un livello non ancora realizzato a livello statale, innovando il concetto stesso di applicazione delle imposte immobiliari e definendo puntualmente gli obblighi e diritti reciproci tra Comune e contribuente, nell'ottica della collaborazione massima e quindi anticipando, nella generalità dei casi, alla fase del versamento spontaneo (autoliquidazione) il rapporto fino ad oggi rimesso al momento dell'accertamento;
- c) l'ampliamento dell'autonomia impositiva del Comune, sia nella fase dell'articolazione della potestà impositiva sul piano delle aliquote e delle detrazioni, sia in quella regolamentare con specifico riferimento alla possibilità di codificare (anche nel senso di cui alla lettera b)) i procedimenti amministrativi che accompagnano l'applicazione dell'imposta.

Queste tre linee portanti della normativa I.M.I.S. sono tra l'altro funzionali alla centralità che il tributo assume nella nuova architettura della finanza locale voluta dalla L.P. n. 12/2014, e quindi la loro corretta applicazione nel tempo appare strategica per la complessiva autonomia finanziaria e programmatica del Comune, anche in relazione (necessaria) alla costituzione di uffici tributi specializzati e strutturati su dimensioni sovracomunali per creare professionalità idonee alla puntuale applicazione delle predette innovazioni.

Rilevato che dal periodo d'imposta 2016, l'abitazione principale, le fattispecie assimilate (sia obbligatoriamente – articolo 5 comma 2 lettera b) – che per scelta facoltativa dei Comuni e le relative pertinenze, sono esenti ma tale esenzione non si applica ai fabbricati censiti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 ed alle relative pertinenze per i quali continua a trovare applicazione la normativa IMIS “abitazione principale” in vigore nel 2015 (aliquota ridotta 0,350 % e detrazione di € 263,62).

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2018, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Le aliquote previste per il 2018 sono le seguenti:

- Aliquota base dello 0,35% per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e pertinenze se rientranti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9;
- Aliquota dello 0,00% per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e pertinenze se rientranti in categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9;
- Aliquota base dello 0,55% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;
- Aliquota base dello 0,79% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9;
- Aliquota base dello 0,79% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1 con rendita superiore ad € 75.000,00;
- Aliquota base dello 0,55 % per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00;
- Aliquota base dello 0,79% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00;
- Aliquota base dello 0,55 % per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00;
- Aliquota base dello 0,895% per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze);

- Aliquota base dello 0,895% per le aree edificabili e le fattispecie assimilate;
- Aliquota base dello 0,00 per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00;
- Aliquota base dello 0,1% per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00 e deduzione di € 1.500,00, che si applica sulla rendita catastale non rivalutata per ogni singolo fabbricato strumentale all'attività agricola.

GETTITO PRESUNTO IMIS : € 490.000,00, e Accertamenti IMUP dell'anno 2014 per € 15.000,00.

L'introito è stato valutato dal responsabile del procedimento dell'ufficio tributi in base ai dati aggiornati al 2017 e alla proiezione degli accertamenti che saranno inviati nel corso dell'anno 2018.

L'importo di Euro 490.000,00 corrisponde al gettito IMIS 2017 presunto. Considerando però che non tutti versano l'imposta dovuta: ad esempio nei casi di fallimento l'imposta non viene versata nell'anno di competenza, ma eventualmente nel momento in cui vengono venduti gli immobili, anche per gli anni pregressi, a partire dalla data di dichiarazione del fallimento. Oltre a questa mancanza di gettito derivante dalle procedure concorsuali, vi è anche l'evasione vera e propria cioè contribuenti che non versano il tributo dovuto. Prudenzialmente a bilancio è stata inserita la somma di € 15.000,00

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
IMIS	492.699,13	480.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00

RECUPERO EVASIONE ICI/IMUP/TASI/IMIS

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI e l'IMU relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00
IMUP e TASI da attività di accertamento	39.822,21	13.150,48	15.000,00	15.000,00	-	-
ICI da attività di accertamento	3.023,05	859,59	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione.

In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU e dell'IM.I.S. da attività di accertamento è stata rivista rispetto al passato sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il Comune di Ruffre'-Mendola non ha mai istituito tale tributo.

Vengono gestite dal Comune di Ruffre'-Mendola e quindi transitano sul bilancio della stessa le seguenti entrate:

- **TARIFFA RIFIUTI - TARI** : il servizio è gestito dalla Comunità della Val di Non.
- **IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI**
- **CANONE DI PUBBLICITA'**
- **COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**
- **OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI**

2) POLITICA RELATIVA ALLE PREVISIONI DI SPESA: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata un'attenta ricognizione della spesa corrente.

Tutte le spese in conto capitale si basano su risorse certe poiché si tratta di contributi e trasferimenti già concessi destinati al loro finanziamento. Per tali spese, al momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica sarà definito il relativo cronoprogramma con conseguente re imputazione in base alla loro esigibilità.

3) SPESA PER IL PERSONALE per quanto riguarda la spesa di personale direttamente sostenuta dai comuni , soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", sono stati previsti gli aumenti contrattuali sulla base dell'accordo recentemente sottoscritto fra le parti, il cui onere è compensato mediante apposito trasferimento provinciale. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2018-2020 non prevede variazioni, anzi alla luce delle gestioni associate potranno esser previste delle riduzioni per la non sostituzione del personale cessato per raggiunti limiti di età e/o per pensionamento anticipato.

RISORSE UMANE

La composizione del personale dell'Ente in servizio è riportata nella seguente tabella:

Cat.	Posizione economica	Previsti in pianta organica	In servizio	% di copertura
B BASE	3	1	1	100
B BASE	4	1	1	100
B EVOLUTO	4	1	1	100
C BASE	3	1	1 32 ORE SETT.	0,89
C BASE IN CONVENZIONE	3	1	1	100
C BASE	4	1	1	100
C EVOLUTO	3	1	1	100
SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE – COMUNE CAPOFILA FONDO	3^ CLASSE	1	1 16 ORE SETT.	100

EVOLUZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO – macroaggregato 01 - “Redditi da lavoro dipendente”			
2017	2018	2019	2020
312.150,56	349.817,25	326.145,00	306.345,00

4) A bilancio è stata prevista l'entrata relativa ai proventi per permessi da costruire (ex oneri di urbanizzazione) per € 2.500,00 ma la stessa può essere utilizzata solamente ad incasso avvenuto.

5) per quanto concerne la politica di indebitamento il Comune di Ruffre'-Mendola, ha estinto interamente i propri mutui, e per il

triennio 2018/2020, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari, non è previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento anche a seguito della normativa vigente che al fine del rispetto dell'equilibrio fra spese ed entrate finali non permette l'accensione di nuovi prestiti.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata un'apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 (2016 per gli Enti della Provincia Autonoma di Trento) è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai titoli di entrata, determinando i seguenti risultati:

Allegato c)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

15/03/2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101 Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	15.000,00 0,00			
	Tipologia 101 Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati non accertati per cassa	15.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	15.000,00	0,00	0,00	
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	148.760,16	5.256,50	5.256,50	3,5335 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	148.760,16	5.256,50	5.256,50	
	TOTALE GENERALE (***)		5.256,50	5.256,50	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		5.256,50	5.256,50	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

Per l'anno 2018, in relazione alle predette entrate, il Comune di Ruffre' - Mendola ha calcolato i coefficienti illustrati in tabella, secondo la formula

$$\text{Incassi di competenza es. X} + \text{Incassi esercizio X+1 in c/residui X} \\ \text{Accertamenti esercizio X}$$

Al calcolo così eseguito, per l'anno 2018, si è provveduto ad accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità il 100% dell'importo calcolato (€ 5.256,50) con il metodo A (media aritmetica).

Al fine di coprire il rischio di insolvenza, Il comune di Ruffrè-Mendola ha ritenuto opportuno aumentare l'accantonamento del FCDE, stanziando € 15.000,00.

Le medie relative agli esercizi 2019 e 2020 sono state convenzionalmente considerate pari a quelle rilevate nel 2018, e le percentuali di accantonamento previste dalla Legge di stabilità 2015, ossia il 55% e il 70% sono state entrambe elevate al 100%.

Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e della modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale. L'unica entrata considerabile di dubbia esazione potrebbero risultare i contributi di concessione su pratiche edilizie, ma non si è proceduto al relativo accantonamento vista la subordinazione del pagamento del contributo di concessione all'emissione della concessione edilizia stessa.

FONDO DI RISERVA : il fondo di riserva è iscritto per € 6.000,00 nell'esercizio 2018; per € 6.000,00 nell'esercizio 2019; per € 6.000,00 nell'esercizio 2020; in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

FONDO DI RISERVA DI CASSA: oltre al fondo di riserva, è previsto nel 2018 un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali e iscritto per un importo di euro 6.000,00.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa.

derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione.

derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione;

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);

gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)

gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)

Al risultato provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato:

:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017

684.090,01

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017

216.246,77

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2017

1.321.714,14

- Uscite già impegnate nell'esercizio 2017

1.283.000,88

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017

0,00

+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017

0,00

= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	939.050,04
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	471.181,62
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	467.868,42

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		15.000,00
	B) Totale parte accantonata	15.000,00
Parte vincolata		
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	452.868,42

Se E) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017:

Utilizzo quota vincolata	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Si fa presente che questa suddivisione dell'avanzo è presunta in quanto in sede di riaccertamento ordinario dei residui si andranno ad effettuare delle variazioni sia sui residui attivi che passivi e quindi il fondo pluriennale vincolato subirà variazioni. Analogamente anche la suddivisione del risultato di amministrazione subirà variazioni.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato è costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Il fondo pluriennale iscritto in Bilancio nel triennio è pari a:

FPV	2018	2019	2020
FPV – parte corrente (entrata)	33.015,13	19.945,00	19.945,00
FPV – parte corrente (spesa)	19.945,00	19.945,00	19.945,00

FPV – parte capitale (entrata)	438.166,49	0	0
-----------------------------------	------------	---	---

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L'art. 162, comma 6, del Tuel decreta che il totale delle entrate correnti (entrate tributarie, trasferimenti correnti e entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente.

Al fine di verificare che sussista l'equilibrio tra fonti e impieghi si suddivide il bilancio in due principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi.

Si tratterà quindi:

- il bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- il bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		554.818,35			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		33.015,13	19.945,00	19.945,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		930.098,42	900.807,44	880.807,44
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		955.124,16	912.763,05	892.763,05
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			19.945,00	19.945,00	19.945,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			15.000,00	15.000,00	15.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		7.989,39	7.989,39	7.989,39
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		438.166,49	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		557.298,91	127.738,01	118.858,73
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		995.465,40	127.738,01	118.858,73
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 1

15/03/2018

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	33.015,13	19.945,00	19.945,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	438.166,49	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	471.181,62	19.945,00	19.945,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	509.300,00	509.200,00	509.200,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	165.838,26	138.207,44	118.207,44
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	254.960,16	253.400,00	253.400,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	557.298,91	127.738,01	118.858,73
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 2

15/03/2018

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	935.179,16	892.818,05	872.818,05
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	19.945,00	19.945,00	19.945,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H+H2-H3-H4-H5)	(-)	940.124,16	897.763,05	877.763,05
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	995.465,40	127.738,01	118.858,73
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	995.465,40	127.738,01	118.858,73
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		22.989,39	22.989,39	22.989,39

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con il ricorso all'indebitamento.

Di seguito sono elencati gli investimenti e le relative fonti di finanziamento:

Lavori pubblici in corso di realizzazione

Principali lavori pubblici in corso di realizzazione	Fonte di finanziamento	Importo iniziale	Avanzamento
AMPLIAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO	CONTRIBUTO PAT – CONTRIBUTO B.I.M.	169.200	LAVORI APPALTATI NEL 2017 E REIMPUTATI SUL 2018
RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. VILLINI	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – SPAZI FINANZIARI	290.000	LAVORI APPALTATI NEL 2017 E REIMPUTATI SUL 2018
INTERVENTI DI RECUPERO FORESTALE PISTA CAMPI DA GOLF LOC. MEZZAVIA – INTERVENTO SOVRACOMUNALE	COMPARTERCIPIAZIONE COMUNE DI CAVARENO – CONTRIBUTO B.I.M.	26.000	LAVORI APPALTATI NEL 2017 E REIMPUTATI SUL 2018
MANUTENZIONE STRAODINARIA MASO COFLARI	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SPAZI FINANZIARI – CONTRIBUTO B.I.M.	60.000	LAVORI APPALTATI NEL 2017 E REIMPUTATI SUL 2018
SISTEMAZIONE AREA CAVA LOC. RAUTAZZI	MEZZI PROPRI	17.500	LAVORI APPALTATI NEL 2017 E REIMPUTATI SUL 2018

I nuovi lavori pubblici previsti

Principali lavori	Fonte di	Importo iniziale	Durata in anni
-------------------	----------	------------------	----------------

pubblici da realizzare 2018/2020	finanziamento		
SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE COMUNALI	EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	60.000	1
COLLEGAMENTO MARCIAPIEDI DI RUFFRE' CON PASSARELLA ALL'ESTERNO DELLA GALLERIA PP.FF. 1066/1 – 671/1 E P.ED. 181	BUDGET COMUNALE – EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	225.000	1
ACQUISTO ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA P.ED. 129 C.C. RUFFRÈ	BUDGET COMUNALE –	50.000,00	1

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la

- possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Ruffre'-Mendola non ha rilasciato alcuna garanzia.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEGLI ORGANISMI STRUMENTALI

Il Comune di Ruffre'-Mendola non possiede organismi strumentali.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CON RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON	Promozione turistica e commercializzazione dei prodotti turistici	2,21	272.000,00
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Produzione di servizi ai soci support organizzativo al consiglio delle autonomie locali	0,42	12.238,00
INFORMATICA TARENTINA	Produzione servizi informatici	0,0037	3.500.000,00
TARENTINO RISCOSSIONI	Riscossione tributi	0,0042	1.000.000,00

ALTIPIANI VAL DI NON SPA	Gestione impianto di risalita e pista loc.Campi Golf al Passo della Mendola e Monte Nock	6,29	50.000,00
-----------------------------	---	------	-----------

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

1. Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato 9 D.Lgs. 118/2011)
2. Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 9 D.Lgs. 118/2011)
3. Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 9 D.Lgs. 118/2011)
4. Deliberazioni con le quali sono determinate per l'esercizio 2018 le tariffe relative ai tributi inseriti a bilancio.
5. Prospetto relativo al vincolo di finanza pubblica (allegato 9 D.Lgs. 118/2011)
6. Nota integrativa.
7. Relazione del Revisore dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.
8. Il piano degli indicatori di bilancio.

